

ORDINANZA

OGGETTO: D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii., art. 6 comma 4° lettera b) e comma 8°. Obblighi, divieti, limitazioni e deroghe alla circolazione sui tratti dell'itinerario ciclopeditonale "FE20-Destra Po" di competenza della Provincia di Ferrara. Ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE- MOBILITA'-ENERGIA

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/04/92, n. 285 ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", artt. 2, 5, 6;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/92, n. 495 ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107;
- gli artt. 32 e 19, rispettivamente, dello Statuto e del Regolamento di Organizzazione della Provincia di Ferrara, vigenti;
- la Deliberazione G.P. nn. 135/31517/2001, con la quale è stata approvata la realizzazione di un itinerario ciclopeditonale sull'argine destro del fiume Po di collegamento extraurbano tra gli abitati di Bondeno e Gorino, in Provincia di Ferrara;
- il disciplinare tecnico idraulico/nulla-osta per l'uso delle sommità arginali rilasciato alla Provincia di Ferrara da AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) Prot. n. 33614 del 25/08/2009 e di cui al ns.Prot. Gen. n. 69050 del 01/09/2009;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Arch. Massimo Mastella – Prot. Gen. n. 83899 del 03/10/2006, con la quale è stato approvato il progetto di segnaletica per gli itinerari ciclopeditonali;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Arch. Massimo Mastella – Prot. Gen. n. 96059 dell'11/10/2005, con la quale è stata adottata l'Ordinanza per l'applicazione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione, sull'itinerario ciclopeditonale FE20-Destra Po, istituito dalla Provincia di Ferrara e in gestione alla stessa per concessione, allo scopo di tutelare l'utenza debole (ciclisti e pedoni), nonché di prevedere deroghe ai provvedimenti di limitazione della circolazione per accertate necessità di alcuni specifici soggetti;

Rilevata la necessità di elaborare una nuova ordinanza per adottare un provvedimento di regolamentazione della circolazione sull'itinerario ciclopeditonale suddetto, che tenga conto delle integrazioni e modifiche al Codice della Strada, intervenuti negli ultimi anni e che tenga conto dei molteplici aspetti amministrativi e dalle particolarità emerse nei 6 anni circa di applicazione dell'Ordinanza del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Prot. Gen. n. 96059



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po



Ferrara
terra e acqua

dell'11/10/2005, sopraccitata, che, pertanto, viene revocata e sostituita integralmente dalla presente;

Dato atto che con nota Prot. Gen. n° 61612 del 28/07/2011 dell'Assessore all'Ambiente, Agenda 21 Locale, Piste Ciclabili, Rete Natura 2000, Reti Ecologiche – Giorgio Bellini – è stata data informazione alla giunta che ha preso atto dell'Ordinanza in corso di approvazione nella seduta del 02/08/2011;

Tenuto conto che l'itinerario ciclopeditonale "Destra Po" si sviluppa lungo le piste di servizio delle arginature del Circondario Idraulico di Ferrara, le quali sono classificate come Opere Idrauliche di seconda categoria (T.U. 523/1904) e che, pertanto, tutte le attività connesse all'uso del predetto itinerario (circolazione e transito, manutenzione, variazioni di tracciato, ecc.) sono subordinate a quelle di competenza dell'Autorità Idraulica (Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.P.O.), in considerazione della sicurezza idraulica nei riguardi di qualsiasi altro aspetto;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

1. l'adozione, ai sensi dell'art. 6 comma 4° lettera b) e comma 8° D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii., su tutti i tratti dell'itinerario ciclopeditonale "FE20-Destra Po" istituiti dalla Provincia di Ferrara e/o in gestione alla stessa per concessione e/o convenzione, degli obblighi, divieti, limitazioni e deroghe previsti nell'allegato "A" al presente provvedimento, nonché i contrassegni alla sosta identificati negli allegati "B" e "C", parti integranti dello stesso;
2. l'affidamento dei compiti di vigilanza ai soggetti individuati dall'art. 10 dell'allegato "A" alla presente Ordinanza;
3. la trasmissione integrale del presente provvedimento a tutti gli enti territorialmente interessati ed ai soggetti incaricati della vigilanza di cui all'art. 10 dell'allegato.

DISPONE

1. **che la presente Ordinanza produca i suoi effetti a partire dal 01 Settembre 2012;**
2. che le autorizzazioni in deroga permanenti e temporanee (non ancora scadute) per il transito con i veicoli a motore, rilasciate ai soggetti aventi diritto in forza della precedente Ordinanza P.G. 96059/2005, rimangano in vigore e non necessitino di revisione.
3. che la precedente Ordinanza P.G. 96059/05 venga sostituita e revocata dal presente atto al momento della sua entrata in vigore (01/09/2012).

L'applicazione della presente Ordinanza è subordinata, per quanto citato in premessa, alle necessità dell'Autorità Idraulica (A.I.P.O.), in considerazione della preminenza delle attività legate alla sicurezza idraulica.

Contro la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di esecutività, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, od in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
- Arch. Massimo Mastella -



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po



Ferrara
terra e acqua

**DIVIETI, OBBLIGHI, LIMITAZIONI E DEROGHE PER LA CIRCOLAZIONE
SULL’ITINERARIO CICLOPEDONALE DESTRA PO – FE20**

INDICE:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 Norme generali.....	2
Art. 3 Divieti.....	2
Art. 4 Soggetti abilitati alla circolazione con veicoli a motore	2
Art. 5 Autorizzazioni in deroga, modalità di rilascio e decadenza	4
Art. 6 Richiesta di autorizzazione in deroga.....	6
Art. 7 Contenuto delle autorizzazioni in deroga	7
Art. 8 Manifestazioni turistico-sportive	7
Art. 9 Competizioni agonistiche	8
Art. 10 Vigilanza.....	8
Art. 11 Sanzioni.....	9
Art. 12 Competenze legate alle sanzioni amministrative	9
Art. 13 Destinazione dei proventi sanzionatori.....	9
Art. 14 Copertura assicurativa	9
Art. 15 Disposizioni finali.....	10
Art. 16 Adeguamento normativo	10
ALLEGATO B - FAC SIMILE CONTRASSEGNO SOSTA	11
ALLEGATO C - FAC SIMILE CONTRASSEGNO TRANSITO E SOSTA A.I.PO.....	12

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regola la circolazione e l'accesso all'itinerario ciclopedonale Destra Po, così definito ai sensi dell'art. 2 comma 2° e 3° della F.bis D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (N.C.d.S.), al fine di destinare tale opera all'utilizzo specifico a cui è preposta ed allo scopo di assicurare una tutela ai ciclisti ed ai pedoni.
2. Il presente provvedimento è adottato ai sensi degli artt. 5 comma 3° e 6 comma 4° ed 8° D. Lgs. 285 /92 ss.mm.ii. (N.C.d.S.) e, limitatamente ai tratti dell'itinerario istituiti dalla Provincia di Ferrara o in concessione e/o gestiti dalla stessa anche a seguito di eventuali convenzioni, è volto a disciplinare:
 - a) le modalità di utilizzo e di circolazione sui medesimi da parte dell'utenza;
 - b) le modalità di gestione amministrativa delle deroghe alle limitazioni ed ai divieti posti sugli stessi.
3. Esso si applica ai tratti dell'itinerario ciclopedonale Destra Po di competenza della Provincia di Ferrara istituiti ed individuati all'interno del territorio provinciale.

Art. 2. Norme generali

1. L'accesso all'itinerario ciclopedonale è consentito unicamente ai pedoni, agli utenti muniti di velocipedi ed ai veicoli a motore dei soggetti abilitati e di quelli autorizzati in deroga, individuati ai sensi dei successivi artt. 4 e 5 del presente provvedimento.
2. L'itinerario ciclopedonale, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è dotato di apposita segnaletica conforme alle norme del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii.) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/92 ss.mm.ii.).

Art. 3. Divieti

1. Sull'itinerario ciclopedonale, oggetto del presente provvedimento, è vietato:
 - a) Tenere una velocità superiore a 30 Km/h con qualsiasi veicolo.
 - b) Il transito e la circolazione con veicoli a motore, a scoppio od elettrici, fatta eccezione per i velocipedi a pedalata assistita.
 - c) La sosta dei veicoli di cui alla precedente lettera b) nonché di caravan e autocaravan, anche sulle rampe di accesso, sulle banchine e sulle superfici arginali benché autorizzati al transito in deroga.
 - d) Il transito e la circolazione di veicoli a trazione animale.
 - e) Il transito e la circolazione a cavallo, ad esclusione del semplice attraversamento della sede stradale tra l'argine e la golenale interna, nel rispetto della precedenza ai velocipedi ed ai pedoni.
 - f) Il passaggio di greggi di pecore ed altri armenti.
 - g) L'abbandono di rifiuti, ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. E' vietata la circolazione sull'itinerario ciclopedonale con animali al seguito che non siano posti al guinzaglio corto e non estensibile sotto la diretta sorveglianza del proprietario/conducente, il quale deve anche provvedere alla rimozione di eventuali deiezioni fisiologiche prodotte dagli stessi.
3. Essendo le aree golenali del fiume Po classificate come SIC-ZPS, è vietata, anche agli autorizzati, la circolazione motorizzata all'interno delle stesse al di fuori delle strade (sono da considerarsi tali le strade carrozzabili, poderali ed interpoderali già esistenti), fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori, ai sensi della Delibera G.R. 1224/2008, riguardante le misure di conservazione delle SIC-ZPS (Siti di importanza Comunitaria – Zone di Protezione Speciale) della Rete Natura 2000.

Art. 4. Soggetti abilitati alla circolazione con veicoli a motore

1. E' sempre fatta salva la piena e libera transitabilità e la sosta con qualsiasi veicolo a tutti i dipendenti di A.I.PO muniti del tesserino di riconoscimento. Durante lo svolgimento dei compiti connessi ai "Servizi di Polizia Idraulica e di Piena" il personale di A.I.PO è inoltre autorizzato ad agire, sotto la propria responsabilità civile e penale, anche in deroga alle norme del presente provvedimento e del Codice della Strada. E' altresì autorizzato a circolare e sostare con qualsiasi veicolo il personale delle Imprese e degli

Studi Professionali incaricati da A.I.PO e muniti di apposito contrassegno (Allegato C) dalla stessa rilasciato.

2. In occasione dell'attivazione del "Servizio di Piena" da parte di A.I.PO, ovvero al verificarsi di circostanze che lo impongano, su richiesta di A.I.PO le sommità arginali tutte o in parte dovranno essere interdette ed i loro accessi interclusi alla circolazione ciclistica e veicolare in genere, mediante l'apposizione di appositi sbarramenti e di segnaletica provvisoria di divieto a cura ed oneri dell'Amministrazione Provinciale e delle Amministrazioni Comunali interessate, prevalendo in ogni caso le esigenze di sicurezza idraulica del territorio, di pubblica incolumità e di protezione civile.
3. Per necessità connesse ai rispettivi compiti d'istituto, ai sensi dell'art. 6 comma 8° D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii., i soggetti di seguito elencati sono abilitati permanentemente alla circolazione con veicoli a motore sull'itinerario ciclopedonale, esclusivamente nell'ambito del proprio servizio e nel rispetto dell'incolumità e della precedenza dei pedoni e dei ciclisti in transito:
 - a) forze di Polizia dello Stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale);
 - b) forze di Polizia Locale (Municipale e Provinciale);
 - c) Vigili del Fuoco;
 - d) Protezione Civile direttamente coordinata dall'Ufficio Prov.le competente;
 - e) mezzi di soccorso (ambulanze);
 - f) personale delle altre autorità idrauliche competenti (S.T.B. Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della R.E.R., Consorzi di Bonifica, ecc.) e di soggetti da esse incaricati (questi ultimi dovranno esibire agli organi di vigilanza copia dell'atto di incarico);
 - g) A.R.P.A. e soggetti dalla stessa Agenzia incaricati (questi ultimi dovranno esibire agli organi di vigilanza copia dell'atto di incarico);
 - h) guardie giurate ittico-venatorie e ambientali volontarie esclusivamente nell'ambito del proprio servizio di vigilanza direttamente coordinato dal Corpo di Polizia Provinciale o dal Corpo di Polizia Municipale interessato;
 - i) operatori-coadiutori incaricati delle operazioni di limitazione e controllo delle specie selvatiche nocive esclusivamente se direttamente coordinati dal Corpo di Polizia Provinciale;
 - j) personale appartenente ad Aziende di servizi di pubblica utilità (es. HERA, C.A.D.F., Telecom, Enel, SNAM Rete Gas, ecc.), servizi postali ed ad Enti territorialmente competenti sull'itinerario ciclopedonale e/o sulle pertinenze e/o sulle aree arginali e golenali, nonché Ditte incaricate di lavori dai soggetti sopraindicati (queste ultime dovranno esibire agli organi di vigilanza copia dell'atto di incarico), per l'esecuzione di lavori e/o l'espletamento di sopralluoghi che non precludano la normale fruibilità della pista e la sicurezza degli utenti.
 - k) il personale di tutti i soggetti della precedente lettera j) in ogni situazione con carattere di emergenza, con l'obbligo di tempestiva comunicazione, anche successiva, all'ufficio provinciale competente;
 - l) personale in servizio appartenente alla Pubblica Amministrazione (Provincia e Comuni territorialmente competenti) e soggetti da essa incaricati (questi ultimi dovranno esibire agli organi di vigilanza copia dell'atto di incarico).
4. Altri soggetti, aventi diritto secondo quanto prescritto dal successivo art. 5, possono essere abilitati al transito ed alla circolazione sull'itinerario ciclopedonale previo il rilascio di apposita autorizzazione, limitatamente ai tratti di interesse e sempre nel rispetto dell'incolumità e della precedenza dei velocipedi, biciclette e pedoni.
5. I mezzi dei soggetti sopraindicati possono effettuare fermate temporanee sulle banchine della pista a condizione che non costituiscano pericolo od intralcio per la circolazione. E' consentita la sosta sulle banchine, purché i veicoli non costituiscano pericolo od intralcio per la circolazione, ai soggetti autorizzati provvisti di apposito contrassegno (allegato B) rilasciato dalla Provincia di Ferrara per esigenze legate a particolari lavorazioni che richiedano l'ausilio di più mezzi al seguito (es. sfalcio di prodotti erbosi). Il contrassegno dovrà essere obbligatoriamente esposto posizionandolo sul cruscotto del veicolo in sosta.
6. Sono abilitati alla circolazione con veicoli a motore sull'itinerario ciclopedonale Destra Po anche le persone diversamente abili in possesso dell'apposito contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di residenza ai sensi della normativa vigente. La persona diversamente abile, indicata nel contrassegno, deve essere presente sul veicolo al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza. Nel caso in

cui la persona diversamente abile, titolare del contrassegno invalidi, risieda in un immobile raggiungibile esclusivamente tramite l'itinerario ciclopedonale Destra Po, viene concessa la facoltà al conducente del veicolo a motore munito del contrassegno ed adibito al trasporto del disabile, di transitare sulla ciclovia esclusivamente nel tratto più breve tra l'immobile e la rampa di accesso più vicina allo stesso.

Art. 5. Autorizzazioni in deroga, modalità di rilascio e decadenza

1. Per necessità legate a diritti di proprietà o per l'esercizio di attività lavorative, sempre ai sensi dell'art 6 comma 8° D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii., in deroga ai divieti di cui al precedente art. 3 possono essere rilasciate autorizzazioni ad alcune particolari categorie di soggetti che risultano essere le seguenti:
 - a) proprietari e/o conduttori di immobili e/o fondi agricoli accessibili unicamente tramite l'itinerario ciclopedonale;
 - b) concessionari di aree demaniali golenali o di spazio acqueo accessibili unicamente tramite l'itinerario ciclopedonale Destra Po.
 - c) pescatori di mestiere nelle acque interne titolari di licenza di pesca di tipo A (art. 3 L.R. 23/78 ss.mm.ii.) e pescatori diversamente abili e/o in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente ai sensi dell'art. 17 comma 3° L.R. 11/93 ss.mm.ii. che non siano in possesso del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di residenza;
 - d) cacciatori diversamente abili che non siano in possesso del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di residenza;
 - e) ditte specializzate in lavorazioni necessarie ai proprietari e/o conduttori e/o concessionari di aree golenali o situate in fondi raggiungibili esclusivamente tramite l'itinerario ciclopedonale;
 - f) personale dei soggetti di cui alla lettera j) del comma 1° del precedente art. 4 per lavori non aventi carattere di emergenza ma che precludano la normale fruibilità dell'itinerario ciclopedonale e/o la sicurezza degli utenti;
 - g) ricercatori, naturalisti, giornalisti, documentaristi che necessitino del trasporto delle proprie strumentazioni ed apparecchiature con veicoli a motore.
2. Le autorizzazioni possono essere:
 - a) **Permanenti.** Le autorizzazioni permanenti possono essere rilasciate su richiesta ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1. Tali autorizzazioni non sono soggette a rinnovo e decadono automaticamente alla perdita dei diritti di proprietà e/o conduzione o concessione o dei titoli di abilitazione/autorizzazione alla caccia e/o alla pesca del beneficiario. L'autorizzato ha l'obbligo, comunque, di comunicare annualmente all'ufficio provinciale competente che intende continuare ad avvalersi dell'autorizzazione, dichiarando di essere ancora titolare dei diritti che hanno consentito il rilascio della stessa. La comunicazione deve essere inviata annualmente tra il 01 novembre e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione. Qualora tale comunicazione non pervenga nei termini stabiliti, l'autorizzazione s'intende automaticamente decaduta e dovrà essere presentata, in caso di necessità, una nuova richiesta di rilascio.
 - b) **Temporanee.** Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate a favore dei soggetti di cui alle lettere c) (solo nel caso l'autorizzazione provinciale di pesca dai ponti ai portatori di handicap sia soggetta a scadenza) e), f) e g) del precedente comma 1. Nel caso si tratti di richieste di cui alla lettera e), queste devono pervenire dal proprietario e/o coltivatore delle colture oggetto di lavorazione, che deve indicare la ditta incaricata dei lavori. Le autorizzazioni temporanee hanno durata strettamente limitata all'esecuzione dei lavori o delle ricerche/studi/documentari e decadono automaticamente alla scadenza prefissata. Le autorizzazioni temporanee per lavorazioni agricole possono essere legate anche ai mezzi a disposizione della ditta incaricata necessari agli interventi, di cui viene riportata la tipologia ed il numero di targa.
 - c) **Temporanee per espianto/reimpianto colture arboree, movimenti terra.** Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi lavori agricoli inerenti il transito di veicoli sulla strada di massa a pieno carico superiori a 20 tonnellate e comunque in caso di espianto od il reimpianto di colture arboree, la domanda dovrà essere presentata dalla Ditta incaricata dei lavori accompagnata da dichiarazione di incarico del proprietario/concessionario/conducente del fondo interessato dall'intervento accessibile unicamente tramite l'itinerario ciclopedonale Destra Po. Al fine di tutelare il manto stradale è previsto preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione un sopralluogo congiunto tra i tecnici della Provincia di Ferrara e dell'A.I.PO e la Ditta incaricata dei lavori sul tratto di ciclovia

interessato dal passaggio dei mezzi pesanti di cui verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti intervenute ed a cui potranno essere allegati, quali parti integranti, eventuali rilievi geometrici e/o fotografici. La sottoscrizione del verbale di sopralluogo, da parte della Ditta incaricata dei lavori, implica l'accettazione dello stato di fatto del manto stradale e l'assunzione di responsabilità nel caso in cui si rilevino danneggiamenti all'asfaltatura ed alle banchine al termine dei lavori. Copia del verbale di sopralluogo sarà allegato al provvedimento autorizzativo. Al termine dell'intervento dovrà essere effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto tra i tecnici della Provincia di Ferrara e dell'A.I.PO la Ditta incaricata dei lavori sul tratto di ciclovia interessato dal passaggio dei mezzi pesanti per verificare lo stato del manto stradale dopo le lavorazioni ed al fine di escludere danneggiamenti all'asfalto ed alle banchine. Copia del verbale di sopralluogo finale sarà inviato alla Ditta esecutrice dei lavori. A giudizio insindacabile del Dirigente dell'ufficio provinciale competente, sempre allo scopo di tutelare l'amministrazione provinciale da eventuali danni provocati al manto stradale ed alle sue pertinenze dai mezzi pesanti, potrà essere richiesto, in fase di rilascio dell'autorizzazione al transito, alla Ditta incaricata dei lavori di stipulare una polizza fidejussoria o di effettuare un deposito cauzionale non fruttifero a copertura delle eventuali spese da sostenere per il ripristino dello stato di fatto della ciclovia. L'importo per la stipula della polizza fidejussoria o del deposito cauzionale verrà calcolato in base alla lunghezza in metri del tratto di ciclovia da percorrere per una somma che verrà stabilita periodicamente con apposito provvedimento motivato della Provincia di Ferrara. Qualora i lavori riguardino espianti di pioppeti, ai sensi della Delibera G.R. 1224/2008, riguardante le misure di conservazione delle SIC-ZPS (Siti di importanza Comunitaria – Zone di Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, **vengono vietati i tagli dal 20 febbraio al 31 di agosto di ogni anno**, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del sito (Provincia di Ferrara – Servizio Protezione Flora e Fauna). La concessione dell'autorizzazione in deroga al transito, pertanto, verrà esaminata, per gli espianti di pioppeti in tale periodo, unicamente previa presentazione dell'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Protezione Flora e Fauna della Provincia di Ferrara.

3. L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi e deve essere obbligatoriamente esibita, in originale od in copia conforme, agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Coloro che, pur essendo in possesso di regolare autorizzazione, non sono in grado di esibirla agli organi di vigilanza, devono presentarla al comando da cui dipendono gli agenti accertatori entro giorni sette (7) dal controllo. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo di vigilanza procederà alla contestazione dell'infrazione ed all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 11. Nessuna sanzione sarà elevata a coloro che abbiano provveduto a presentare nel termine sopracitato l'autorizzazione posseduta.
4. Nel caso di predisposizioni di deviazioni e di lavori da eseguirsi ad opera di enti, consorzi, società/aziende a compartecipazione pubblica, dovrà essere richiesta alla Provincia apposita autorizzazione/nulla osta con le modalità di cui all'art. 5 comma 2 punto b) almeno 30 giorni prima della data presunta di intervento previo il rilascio di nulla-osta ai fini idraulici da parte dell'A.I.PO; nell'autorizzazione/nulla osta della Provincia saranno indicate le prescrizioni per il transito dei veicoli, nonché le modalità per l'installazione e la successiva rimozione dei cartelli segnaletici di deviazione il cui posizionamento/rimozione è a carico del richiedente. I cartelli di deviazione saranno messi a disposizione agli Enti richiedenti dalla Provincia nella misura disponibile presso il proprio deposito, sarà effettuato verbale di accertamento della consistenza nel momento della consegna e della restituzione, e verifica dell'integrità; nel caso di riscontro di mancanza e/o danneggiamento di cartelli il richiedente è tenuto alla fornitura di nuovi simili agli originali; nel caso in cui i cartelli fossero insufficienti l'Ente procederà a proprio onere alla realizzazione degli stessi di disegno conforme alla normativa vigente e secondo quanto indicato dalla Provincia. Da tale procedura sono esclusi gli interventi eseguiti direttamente da A.I.PO o per conto di A.I.PO..
5. E' consentito il transito con veicoli a motore senza la prescritta autorizzazione a parenti e conoscenti di soggetti che risiedono in abitazioni aventi come unica via di accesso l'itinerario ciclopedonale. Tale transito potrà avvenire solo utilizzando il tragitto più breve fra l'abitazione e la rete stradale, percorso che verrà determinato dall'Ufficio provinciale competente ed allegato, al momento del rilascio, all'autorizzazione concessa al residente.
6. Gli autorizzati e gli eventuali soggetti, di cui ai precedenti commi 4. e 5., hanno l'obbligo di transitare ad una velocità non superiore ai 30 Km/h e di usare particolare cautela durante la circolazione sull'itinerario ciclopedonale, al fine di preservare l'incolumità dei ciclisti e dei pedoni, i quali hanno sempre diritto di precedenza. Le persone autorizzate devono trovarsi sul mezzo motorizzato in transito, ma non necessariamente alla guida dello stesso.
7. Al fine di tutelare il manto stradale, non potranno essere autorizzati alla circolazione sull'itinerario ciclopedonale i mezzi cingolati o, comunque, non dotati di pneumatici, i quali se necessari per particolari

lavorazioni, dovranno essere obbligatoriamente trasportati sul posto. E' fatta salva la facoltà del Dirigente dell'ufficio provinciale competente di poter valutare e di concedere, per motivi contingenti ed eccezionali, l'autorizzazione a tali mezzi.

8. Nel caso in cui i mezzi autorizzati imbrattino il manto stradale con fango od altri materiali, l'autorizzato dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di pulizia della pista ciclabile.
9. Al fine di tutelare il manto stradale o per evitare possibili abusi nell'utilizzo dell'autorizzazione in deroga, è facoltà del Dirigente dell'ufficio provinciale competente inserire particolari prescrizioni nel provvedimento autorizzativo.
10. Per ogni altra istanza di autorizzazione in deroga non specificatamente ricompresa fra quelle sopraindicate, la valutazione delle richieste ed il giudizio sulla possibilità di concessione, spettano al Dirigente dell'ufficio provinciale competente, previo parere vincolante di A.I.P.O per manifestazioni che riguardino il transito in deroga di animali sulle arginature, che si esprimerà nel merito con provvedimento motivato e prevedendo eventualmente la stipula di una polizza fidejussoria o l'effettuazione di un deposito cauzionale non fruttifero a copertura delle eventuali spese da sostenere per il ripristino dello stato di fatto della ciclovía in caso di danno.
11. Potranno essere previsti diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga i cui importi verranno stabiliti periodicamente con apposito provvedimento della Provincia di Ferrara.

Art. 6. Richiesta di autorizzazione in deroga

1. La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere i seguenti elementi sostanziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) motivo della richiesta ed indicazione dei tratti interessati;
 - c) denominazione della ditta incaricata per le lavorazioni agricole ed indicazione della tipologia e delle targhe dei mezzi necessari agli interventi (solo per quanto previsto al precedente art. 5 comma 1° lettera e));
 - d) numero dei componenti del nucleo familiare residenti ed indicazione dei dati anagrafici degli stessi;
 - e) numero dei dipendenti dell'azienda agricola per i quali si richiede autorizzazione al passaggio ed indicazione dei dati anagrafici degli stessi o indicazione della tipologia e delle targhe dei veicoli necessari all'azienda stessa per l'esecuzione delle lavorazioni agricole;
 - f) indicazione degli eventuali veicoli a trazione animale;
 - g) indicazione dell'eventuale necessità del passaggio di greggi od altri armenti per lo spostamento tra i vari fondi di proprietà od in locazione.
2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione del richiedente relativa al possesso dei diritti e/o dei titoli per i quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione in deroga con indicazione degli estremi catastali in caso di proprietà di immobile;
 - b) planimetria o cartografia con indicazione del tratto di ciclovía interessato;
 - c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
 - d) fotocopia non autenticata, esclusivamente per i soggetti di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma 1°, della licenza di pesca in corso di validità e del certificato di invalidità e/o dell'eventuale autorizzazione provinciale alla pesca in deroga dalle distanze di rispetto;
 - e) fotocopia non autenticata, esclusivamente per i soggetti di cui alla lettera d) del precedente art. 5 comma 1°, della licenza di caccia in corso di validità e del certificato di invalidità;
 - f) dichiarazione del proprietario/concessionario/conduuttore di fondo accessibile unicamente tramite l'itinerario ciclopedonale Destra Po di incarico a Ditta per l'esecuzione di lavorazioni agricole esclusivamente di espianto/reimpianto colture arboree.

Art. 7. Contenuto delle autorizzazioni in deroga

1. Le autorizzazioni, redatte nella forma di atto monocratico del dirigente competente, devono contenere:
 - a) la data di rilascio;
 - b) le generalità del beneficiario;
 - c) la tipologia dell'autorizzazione (permanente, temporanea o temporanea per espianto reimpianto colture arboree);
 - d) la motivazione della concessione;
 - e) i dati identificativi dei famigliari residenti e di eventuali dipendenti autorizzati;
 - f) il percorso consentito per la circolazione sulla pista;
 - g) la validità dell'autorizzazione nel caso sia temporanea e/o limitata a particolari giorni e/o orari;
 - h) le eventuali prescrizioni legate all'utilizzo dell'autorizzazione comprese quelle relative alla possibilità o meno di effettuare soste o fermate;
 - i) l'indicazione della tipologia e delle targhe dei veicoli necessari per le lavorazioni agricole (solo per aziende agricole o per ditte incaricate di lavorazioni agricole in sostituzione di quanto indicato al precedente punto e)).
2. Le autorizzazioni verranno rilasciate in un numero di copie conformi all'originale pari al numero di soggetti contenuti nella richiesta.

Art. 8. Manifestazioni turistico-sportive

1. Sono consentite manifestazioni turistico-sportive non competitive quali, ad esempio, escursioni ciclo-turistiche e camminate turistico-naturalistiche.
2. Gli organizzatori o le società organizzatrici devono obbligatoriamente inviare una richiesta formale per l'effettuazione della manifestazione all'ufficio provinciale competente, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della stessa. La richiesta può essere cumulativa per un determinato numero di manifestazioni qualora venga allegato alla stessa il calendario e le modalità di svolgimento di ognuna di esse. Gli organizzatori, inoltre, hanno l'obbligo, contestualmente alla presentazione della richiesta, di dare comunicazione scritta dell'effettuazione della manifestazione ai Comuni territorialmente interessati ed ad A.I.PO.
3. Il dirigente dell'ufficio provinciale competente entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta e informati i Comuni interessati, qualora ritenga non sussistano le condizioni necessarie all'effettuazione della manifestazione, provvederà ad emettere motivato atto di diniego o a formulare specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento della stessa. Al contrario, qualora non vengano riscontrate problematiche ostative all'effettuazione della manifestazione, trascorso il termine di cui sopra, l'utilizzo della pista s'intende automaticamente concesso con la semplice accettazione della richiesta. L'eventuale atto di diniego o di formulazione di particolari prescrizioni sarà notificato agli organizzatori e contestualmente inviato, per conoscenza, ai Comuni territorialmente interessati ed ad A.I.PO.
4. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità di almeno uno degli organizzatori o denominazione della società/organizzazione richiedente con annesse le generalità del legale rappresentante e copia documento di identità;
 - b) tipo di manifestazione turistico-sportiva non competitiva;
 - c) data di svolgimento, orario di partenza e durata (almeno presunta) della manifestazione;
 - d) itinerario (ritrovo/luogo di partenza, tragitto e punto d'arrivo);
 - e) modalità di svolgimento;
 - f) numero dei partecipanti (almeno presunto);
 - g) numero di veicoli a motore di supporto (ambulanze o veicoli di soccorso, automobili, moto, scooter ecc.);
 - h) modalità di recupero rifiuti e di pulizia della pista, qualora si tratti di manifestazione che possa provocare l'imbrattamento della sede stradale e delle banchine;

- i) indicazione della eventuale segnaletica necessaria alla manifestazione.
5. La richiesta cumulativa per più manifestazioni deve riportare come allegato il calendario di effettuazione delle stesse e una scheda per ognuna di esse riportante gli elementi dalla lettera b) alla lettera i) del precedente comma 4..
 6. Per il corretto svolgimento della manifestazione viene consentita agli organizzatori la possibilità di apporre segnaletica, esclusivamente verticale ed ai margini della pista, per tutto il percorso interessato, con l'obbligo tassativo di rimozione al termine delle attività. Essa può essere applicata anche ai pali di sostegno della segnaletica esistente della pista, purché non vada a coprire, anche marginalmente, il cartello ivi installato e, comunque, sempre con l'obbligo di rimozione immediata al termine della manifestazione. Nessuna segnalazione può essere apposta orizzontalmente sul manto stradale.
 7. Le responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento della manifestazione, non imputabili allo stato di manutenzione della sede stradale, sono interamente a carico degli organizzatori.
 8. Per altre manifestazioni non ricomprese fra quelle del precedente comma 1. la valutazione delle richieste ed il giudizio sulla possibilità di svolgimento, spettano al Dirigente dell'ufficio provinciale competente che si esprimerà nel merito con provvedimento motivato. Nel caso in cui tali manifestazioni riguardassero il transito di veicoli a motore e non siano patrocinate o organizzate da Enti od Agenzie/Aziende/Consorzi a carattere pubblico, potrà essere richiesto, per il rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un contributo calcolato sulla lunghezza in Km. del tratto da percorrere per un importo che verrà stabilito periodicamente con apposito provvedimento dalla Provincia di Ferrara. Nel caso di manifestazioni organizzate con l'utilizzo di cavalli od altri animali, sarà facoltà del Dirigente richiedere fideiussione e/o deposito cauzionale per eventuali danni o per spese necessarie per il recupero di deiezioni o per altri motivi imputabili al transito degli escursionisti.

Art. 9. Competizioni agonistiche

1. Nel caso di competizioni o gare agonistiche professionistiche, dilettantistiche od amatoriali, si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (N.C.d.S.).
2. Le autorizzazioni per gare agonistiche, nelle quali sia previsto l'utilizzo di tratti dell'itinerario ciclopedonale oggetto del presente provvedimento e che interessano più comuni, ai sensi dell'art. 233 L.R. n. 3/99 s.m.i., sono richieste al Servizio Viabilità della Provincia di Ferrara e rilasciate dallo stesso, previo parere favorevole del Dirigente dell'ufficio provinciale incaricato della gestione dell'itinerario.
3. Anche il procedimento per un'eventuale concessione di nulla osta all'utilizzo di tratti dell'itinerario ciclopedonale per competizioni agonistiche autorizzate da altri enti dovrà seguire le medesime modalità di cui al precedente comma 2., ovvero dovrà essere richiesto al Servizio Viabilità della Provincia di Ferrara che provvederà al rilascio previo parere favorevole del Dirigente dell'ufficio provinciale competente alla gestione dell'itinerario ciclopedonale.

Art. 10. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente provvedimento è affidata a tutti i soggetti individuati dall'art. 12 D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (N.C.d.S.) ed in particolare a:
 - a) forze di Polizia dello Stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale);
 - b) forze di Polizia Locale (Municipale e Provinciale);
 - c) funzionari della Provincia di Ferrara, competenti in materia, con qualifica di Ufficiale od agente di Polizia Giudiziaria;
2. I soggetti preposti alla vigilanza sono dotati dei poteri conferiti dall'art. 192 D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (N.C.d.S.) e possono, quindi, procedere al controllo di qualsiasi persona che si trovi a circolare sull'itinerario ciclopedonale ed ad esercitare attività vietate dal presente provvedimento. Possono, altresì, fermare i veicoli circolanti sulla pista purché muniti dell'apposito segnale distintivo prescritto dagli artt. 12 e 192 D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. e conforme a quanto stabilito dall'art. 24 del regolamento di esecuzione dello stesso C.d.S. (D.P.R. 495/92 ss.mm.ii.).
3. Resta ferma, ai sensi del T.U. n. 523/1904 e del Regolamento R.D. n. 2669/1937, la competenza del personale A.I.PO in materia di vigilanza delle opere idrauliche dei fiumi Panaro, Po e Po di Goro, ivi compresa la pista di servizio attualmente adibita anche ad itinerario ciclopedonale "Destra Po".

Art. 11. Sanzioni

1. Alle violazioni dei divieti previsti dall'art. 3 del presente provvedimento, si applicano le seguenti sanzioni:
 - co. 1°lett.a): art. 141 del D.Lgs. 285/1992 ss.m m.ii.;
 - co. 1°lettere b) c) d) e) f): art. 6 co. 14°del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - co. 2° art. 6 co. 14° e art. 15 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii., salvo che esistano specifiche sanzioni previste nei regolamenti dei singoli comuni territorialmente interessati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento in relazione alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sull'itinerario ciclopeditonale in oggetto, si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e nel D.P.R. 495/92 ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.).
3. Per ogni sanzione accertata ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I del Titolo VI del D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e nel Capo I del Titolo VI del D.P.R. 495/92 ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.);
4. Per ogni altra violazione accertata si applicano le disposizioni di riferimento della relativa materia e/o le disposizioni generali di cui alla Legge 689/1981 ss.mm.ii..

Art. 12. Competenze legate alle sanzioni amministrative

1. Le competenze in materia di gestione delle sanzioni amministrative accertate, per la violazione alle norme del presente provvedimento, sono quelle stabilite dal Capo I del Titolo VI del D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e dal Capo I del Titolo VI del D.P.R. 495/92 ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.) e della Legge 689/1981 s.m.i. per quanto attiene le sanzioni ad altre violazioni amministrative.
2. Le competenze in materia di gestione delle sanzioni amministrative accertate, per la violazione alle norme della presente ordinanza, sono quelle stabilite nella normativa di riferimento della materia a cui si riferiscono.

Art. 13. Destinazione dei proventi sanzionatori

1. La destinazione dei proventi relativi alle sanzioni pecuniarie elevate per le violazioni alle norme del presente provvedimento, in materia di circolazione stradale, è stabilita dall'art. 208 del D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. (N.C.d.S.) e dall'art. 393 del D.P.R. 495/92 ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.).
2. Ai sensi del comma 4° dell'art. 208 del D. Lgs. 285/92 ss.mm.ii. i proventi delle sanzioni, in materia di circolazione stradale elevate da Ufficiali od Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti a questo Ente, saranno destinati annualmente con Delibera di Giunta alle finalità stabilite dallo stesso art. 208; con la stessa Delibera verranno individuati i capitoli di entrata e di uscita.
3. I proventi dei contributi di manifestazioni con mezzi a motore di cui al punto 8 art. 8, saranno destinati annualmente con Delibera di Giunta (Provinciale o Comunale) alle manutenzioni degli itinerari ciclabili provinciali; con la stessa Delibera verranno individuati i capitoli di entrata e di uscita.
4. Per quanto attiene le sanzioni ad altre violazioni amministrative la destinazione dei proventi segue quanto previsto l'art. 29 della Legge 689/1981 ss.mm.ii. o le specifiche norme applicate.

Art. 14. Copertura assicurativa

1. I tratti dell'itinerario ciclopeditonale Destra Po, di competenza della Provincia di Ferrara, sono provvisti di copertura assicurativa per Responsabilità Civile per danni derivanti dallo stato di manutenzione della strada e della segnaletica.

Art. 15. Disposizioni finali

1. Le deviazioni temporanee dell'itinerario ciclopedonale, che per qualsiasi circostanza si rendessero necessarie, verranno segnalate con congruo anticipo da parte della Provincia di Ferrara senza provvedere all'emanazione di specifiche ordinanze.
2. La presenza di cantieri e dei relativi mezzi d'opera in transito sull'itinerario ciclopedonale sarà segnalata a cura dell'Ente responsabile dei lavori nelle tratte a monte ed a valle di quelle interessate e/o intercluse.

Art. 16. Adeguamento normativo

1. Le norme del presente provvedimento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni statali, regionali, statutarie.
2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente provvedimento, si applica la normativa sovraordinata.

**ALLEGATO "B" ALL'ORDINANZA PROT. GEN. N°
FAC SIMILE CONTRASSEGNO SOSTA**

DEL

(art. 4, comma 5)

 **PROVINCIA DI FERRARA**
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ENERGIA MOBILITA'
Ferrara - C.so Isonzo 105/a - tel 0532.299556

TARGA

CONTRASSEGNO DI ABILITAZIONE ALLA SOSTA
AUTORIZZAZIONE PROT. N. DEL

ALLEGATO “C” ALL’ORDINANZA PROT. GEN. N° DEL
FAC SIMILE CONTRASSEGNO TRANSITO E SOSTA A.I.PO
(art. 4, comma 1)

